

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

Il Presidente Federale

- visto il mandato ricevuto dal Consiglio Federale del 25 giugno 2004, in ordine alla emanazione di un provvedimento in materia di tesseramento di calciatori provenienti dai seguenti stati membri di nuova adesione all'UE, d'ora in avanti definiti, per brevità, paesi neocomunitari: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
- preso atto della delibera n. 247 del 1° luglio 2004 della Giunta Nazionale del CONI ratificata dal Consiglio Nazionale del medesimo ente in data 15 luglio 2004, con la quale è stato proposto un contingentamento per gli ingressi in Italia degli atleti appartenenti ai paesi neocomunitari;
- preso atto del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25 agosto 2004 che ha approvato la proposta di contingentamento deliberata dal CONI;
- attesa la esigenza di stabilire con urgenza anche in deroga all'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento in ambito professionistico dei calciatori appartenenti ai paesi neocomunitari;
- sentiti i Vice Presidenti;
- visto l'art. 21, comma 3 dello Statuto

d e l i b e r a

le società di Serie A nelle stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006 potranno tesserare soltanto un calciatore appartenente a paesi neocomunitari proveniente dall'estero;

il calciatore così tesserato non potrà essere trasferito ad altra società nella stessa stagione sportiva;

il tesseramento di detti calciatori non è consentito per le altre società professionistiche.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dr. Franco Carraro